



**COMUNE DI PARTINICO
(PROV.PALERMO)**

Regolamento Comunale per la gestione della tassa R.S.U approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 01/08/1994, modificato ed integrato con deliberazione n. 151 del 20/12/1996, n. 101 del 23/12/2004 e n.55 del 30/04/2010.

**TITOLO I
NORME GENERALI**

**ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO –PRINCIPI GENERALI**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:

- a) della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, secondo le disposizioni del D.Lgs 15/11/1993 n.507;
- b) la disciplina del servizio di Nettezza Urbana, ai sensi dell'art.8 del D.P.R 19 Settembre 1982,n.915 ed in conformità dell'art.59 del D.Lgs n.507, ai fini dell'applicazione della tassa.

Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni dann o pericolo per la salute, incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico –sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'area, dell'acqua , del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivanti da ruomore ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato il degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economca e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza,sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- devono essere favoriti i sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

**TITOLO II
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**ART.2
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 915/82 sono considerati rifiuti urbani interni:

- 1) i residui non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime,lacuali e sulle rive dei fiumi.

ART.3 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Ai sensi dell'art.39 della legge 22 febbraio 1994,n.146 sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti indicati al n.1 punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n.915, e precisamente:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica e cellophane, cassette e pallets;
- accoppiata quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibre di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e semipelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termo-plastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del D.P.R n.915/82;
- imbottiture, isolanti termici e acustici costituite da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti o rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro e spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione d'alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione partite d'alimenti deteriorati anche inscatolati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi caseina, sanses esauste e simili.
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, verdure etc) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- i residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi, nonché gli accessori per l'informatica.

ART.4 DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

Il servizio viene svolto all'interno della zona compresa nel perimetro del centro abitato così come delimitato con delibera di G.M n.230 del 10/05/94.

ART.5

ESTENSIONE DEL SERVIZIO A ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

Il regime di privativa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni viene esteso ai seguenti insediamenti sparsi oltre le zone permistrade di cui al precedente articolo e precisamente: C/da Ramo, Strada Provinciale Partinico-Montelepre, strada comunale Partinico-Parrini, SS.113 Alcamo –Partinico fino alla discarica sita in c/da linate di Valguarera, SS.113 Circonvallazione fino a c/da Piano del Re, Strada provinciale Piano Inferno, Santuario Madonna del Ponte, strada provinciale Partinico- S.Giuseppe Jato fino alla diga c/da Garofalo, c/da Piano Tresca.

ART.6

MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

La raccolta dei rifiuti solidi urbani sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio .

Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata per zona, a giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti, mentre per quanto riguarda i rifiuti ingombranti potrà essere fatta dietro richiesta.

Il Sindaco con propria ordinanza fisserà di programmi di raccolta nonché i relativi orari.

ART.7

DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' COMUNALE

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere per il ritiro dei rifiuti nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata previa richiesta con domanda n carta da bollo.

ART.8

DISTANZE E CAPACITA' DEI CONTENITORI

I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono essere collocati ad una distanza massima di ml 500 dall'immobile soggetto a tassazione e devono avere una capacità di lt 1100 "con una planimetria definitiva con il numero e la posizione dei cassonetti ¹

La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.

TITOLO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

ART.9

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

¹ deliberazione di C.C n..101 del 21/12/2004

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART.10 ESCLUSIONE DELLA TASSA

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e di stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana.
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1.50 nel quale non si possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppelletili e di utenze (gas, acqua, luce);
- tali circostanze debbono essere indicate nelle denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- 1) i locali e le aree scoperte per i quali sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri;
- 2) locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

ART.11 ² ESCLUSIONE DALLA SUPERFICIE TASSABILE

Per le attività ove non sia possibile determinare la superficie dei locali in cui si producono rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani o pericolosi, in quanto le operazioni relative alla produzione di detti rifiuti non sono esattamente localizzate, si applica la riduzione della superficie tassabile nella misura del 70%.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applica alle seguenti attività:

Officine meccaniche
Officine riparazione veicoli
Autofficine di elettrauto
Tintorie e lavanderie
Falegnamerie
Laboratori fotografici
Tipografie

² con deliberazione di C.C n.55 del 30/04/2010

Macellerie
Laboratori di analisi
Tipografie e Stamperie
Studi medici

Per le attività non contemplate in elenco si fa ricorso a criteri di analogia.

I richiedenti appartenenti alle categorie sopradette dovranno, a pena di esclusione della detassazione, produrre entro il 20 gennaio di ogni anno, termine previsto dall'art.66 comma 6 del D.Lgs 507/93, apposita domanda con allegata documentazione attestante l'osservanza della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

Per il primo anno di applicazione delle predette agevolazioni, il termine entro il quale è possibile presentare istanza è fissato al 30 Settembre.

ART.12 SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art.9 con vincolo di solidarietà tra componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Per gli alloggi effettuati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario. In caso di subaffitto, dal primo proprietario.

ART.13 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa a norma del primo comma dell'art.65 del D.Lgs 507/93 è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui sono destinati nonché il costo di smaltimento.

La superficie tassabile è commisurata sul filo interno dei muri o sul perimetro delle aree scoperte.

Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori al metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano al metro quadrato.

ART.13 BIS³ DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO

Il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è individuato sottraendo dal costo totale di tale servizio, determinato ai sensi dell'art.61, comma 1, DLgs 507/93 e dell'art.3 comma 39, L.549/95, una quota del 15%, quale costo dello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade od aree pubbliche o sulle strade private, comunque soggette ad uso pubblico, nonché sulle rive e sugli alvei di fiumi o corsi d'acqua in genere.

L'importo determinato secondo il calcolo di cui al comma precedente è ulteriormente diminuito di un ammontare pari all'85% delle eventuali entrate, realizzate nel corso della gestione, che possono derivare dal recupero o riciclo dei rifiuti, diminuito delle agevolazioni di cui all'art.21, comma 1 del presente regolamento.

³ deliberazione di Consiglio Comunale n.151 del 20/12/2006

ART.14
DESTINAZIONE PROMISCUA

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART.15
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli indediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa per i non residenti e al 40% per i residenti ⁴ se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 500 mt.

Le condizioni previste al 4 comma dell'art.59 del D.Lgs 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana ed al competente ufficio tributario comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori o della capacità minima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare, o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30%.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

ART.16
INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del precedente art.15.

ART.17
CONDOMINIO –MULTIPROPRIETA' – CENTRI COMMERCIALI

Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.9, il Comune qualora la superficie non sia indicata nella denuncia originaria o di variazione, determina la tassa, aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o

⁴ deliberazione di C.C n. 101 del 21/12/2004

detentori degli alloggi in condominio di una quota dal 2 al 10% in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di presentare al competente ufficio del Comune entro il 20 Gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART.18 CLASSI DI CONTRIBUENZA

Fino all'adozione della nuova classificazione dei locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art.65 del D.Lgs 507/93, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall'art.79 del D.Lgs stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie previste dal previgente regolamento:

1^ CATEGORIA – locali destinati ad uso abitazione;

2^ CATEGORIA – locali destinati ad uso pubblico uffici a studi professionali, ad agenzie di viaggio e di rappresentanza e simili ad istituti di credito e di assicurazione.

3^ CATEGORIA – locali destinati ad uso commerciale, a negozi di qualsiasi genere, a magazzini di deposito, ad istituti di bellezza, a barbieri parrucchieri e simili;

4^ CATEGORIA – locali destinati ad uso di stabilimenti industriali;

5^ CATEGORIA- locali destinati a teatri, cinematografi, circoli, sale da gioco, ed altri divertimenti, trattorie, bar ed alberghi comprese le case di cura ;

6^ CATEGORIA – locali degli istituti di educazione, di istruzione anche se sportivi, dei collegi, dei convitti, dove si svolge attività di istruzione, locali delle organizzazioni sindacali, politiche, dei partiti politici, dei patronati di assistenza, a favore dei lavoratori ed in genere dei locali destinati a scopo di assistenza, di ricovero, e di religione, degli ospizi, delle caserme, e delle stazioni ferroviarie.

7^ CATEGORIA – locali destinati a lavoratori di artigiani.

ART.19 TARIFFE

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Municipale entro il 31 Ottobre in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve, tra l'altro indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabili tra le tariffe;
- b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi discriminandoli in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del ministero delle Finanze, che formula

eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART.20 TARIIFE PER LE AREE SCOPERTE

Sono computate alla metà le superficie riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso destinate.

Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa.

Le riduzioni delle superficie di cui ai precedenti comma sono applicate sulla base di elementie dati contenute nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ART.21 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

La tariffe unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso come dal seguente

prospetto:

n.d	descrizione	riduzione	massima riduz. prevista dal D.L
1	abitazione unico occupante	30%	1/3
2	abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che venga dichiarato espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.	30%	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente	20%	1/3
4	utente che versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.	30%	1/3
5	agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%	30%

Le riduzioni di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

ART.21 BIS AGEVOLAZIONI-RIDUZIONI

Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il responsabile del servizio igiene

ambientale acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute valuti la soluzione tariffaria ⁵

Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materia prima secondarie.

Il procedimento per la determinazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il responsabile del servizio ne dispone la decadenza.

E' ridotta del 30% la tariffa applicata alle abitazioni civili dei soggetti passivi in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) nucleo familiare i cui componenti sono titolari di assegno sociale o pensione INPS con reddito inferiore ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.
- b) nucleo familiare con reddito non superiore alla fascia esente ai fini della dichiarazione dei redditi e con abitazione in locazione.
- c) nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap con indennità accompagnamento.

I richiedenti appartenenti alle categorie sopradette dovranno, a pena di esclusione dalla riduzione, produrre entro il 20 gennaio di ogni anno, termine previsto dall'art.66 comma 6 del D.Lgs 507/93, apposita domanda.

Possono beneficiare della riduzione del 30% della tariffa coloro che essendo morosi, pur rientrando nei requisiti previsti nella lettera a), b), c) del presente regolamento, regolarizzano la posizione per gli anni precedenti.

La richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per le agevolazioni sopra descritte.

Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili con le altre agevolazioni previste dal vigente regolamento.

Per il primo anno di applicazione delle predette agevolazioni, il termine entro il quale è possibile presentare istanza è fissato al 30 Settembre ⁶

ART.22 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli stabili e le relative aree adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede ufficio o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizioni di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune.
- b) gli edifici e le aree destinate ed aperte al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Anche per detti edifici è obbligatoria la denuncia di cui al successivo articolo 24 con annotata la richiesta di esenzione.

L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Municipale, la quale dovrà prevedere l'obbligo degli interessati di denunciare entro 60 gg. l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.

L'esenzione di cui sopra avrà validità fino a revoca..

⁵ deliberazione di C.C n. 101 del 21/12/2004

⁶ deliberazione di C.C n.55 del 30/04/2010

ART.23
INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.17.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART.24
DENUNCE

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data d'inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In caso di iscrizioni anagrafiche o altre patriche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia di cui al comma 1.

ART.25
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrente, locali od aree pubblici,

di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

La misura è determinata dalla Giunta Municipale in base alla tariffa rapportata a giorno della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di importo percentuale non superiore al 50 per cento.

In caso di mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia all'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'atto di occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs 15 Novembre 1993 n.507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatt, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs 507/93, relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni previste nel presente regolamento.

ART.26 SERVIZIO STAGIONALE

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente articolo 15.

ART.27 LOTTA ALL'EVASIONE

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI

- 1) dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.24 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita cartella del contribuente;
- 2) la cartella del contribuente dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni di ruolo.
- 3) dovrà essere impiantato uno schedario del contribuente le cui schede dovranno essere tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativa all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO

- 1) dovrà assicurare all'Ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI.

dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE

dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART.28 ACCERTAMENTO

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa e della relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al comma precedente devono altresì contenere l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superficie in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART.29 RISCOSSIONE

Per la riscossione del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni trova applicazione l'art.72 del D.Lgs 15 novembre 1993 n.507.

ART.30 CONTROLLO DEI DATI

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superficie imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.28, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire e debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

ART.31 ACCESSO AGLI IMMOBILI

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'art.precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi

dell'art.28 muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

ART.32
PRESUNZIONE SEMPLICE

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro adempimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

ART.33
FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Municipale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

ART.34
RIMBORSI

Per i rimborsi trova applicazione l'art.75 del D.Lgs 15 Novembre 1993 n.507.

ART.35
CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Direzione Regionale Entrate Sicilia;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs 31 Dicembre 1992 n.546, recante: <disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30 Dicembre 1991 n.413.

ART.36
SANZIONI

Per le seguenti infrazioni:

- a) omessa denuncia originaria o di variazione;
 - b) denuncia originaria o di variazione infedele;
 - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia con il questionario;
 - d) mancata esibizione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63, comma 4, del D.Lgs 15 Novembre 1993, n.507/93;
- trova applicazione l'art.76 del detto D.Lgs 507/93.

ART.37
ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelli previste in attuazione degli artt.59, comma 2, secondo periodo,63 commi 2,3,4, 64 comma 2 secondo periodo,66 e 72 commi 3,4,5 e 6 del D.Lgs 507/93, che hanno decorrenza dal 1 Gennaio 1995.

ART.38
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune a norma di legge.